



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

“Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e acque meteoriche”

Proviamo a fare chiarezza...

a cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

L'art. 101, comma 7, del T.U.A. tratta il concetto di assimilazione di acque reflue, in particolare, prevede che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [...];
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;**
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;
- g) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

Il DPR n. 227/2011, nell'ottica di operare una semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese dispone, all'art. 2, che sono assimilate alle acque reflue domestiche:

“ le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A”.

Sull'argomento, la Corte di Cassazione, Sez. Pen., n. 35137 del 10 settembre 2009, si è pronunciata nel senso di una equiparazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, delle acque derivanti da attività di produzione di beni o comunque non connesse al metabolismo umano alle acque reflue domestiche è subordinata all'esistenza di determinate condizioni indicate, ai sensi dell'art. 101, c. 7, lett. e del d.lgs. n. 152/2006, dalla normativa regionale.

Da ciò, ne risulta che il **D.P.R. n. 227/11 si applica solo se manca la normativa regionale.**



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Per quanto concerne le acque meteoriche, queste consistono in una parte di precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. Più precisamente, si distingue tra:

- acque di prima pioggia, ossia acque che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura ed origine dilavati dalla superficie delle aree scoperte;
- acque di seconda pioggia, ossia acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante avviate allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

Ciascuna regione disciplina i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 che detta i “Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche” (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, in precedenza normata dal DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e l’individuazione delle tipologie di reflui assimilate o assimilabili al domestico.

All’art. 23 del Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura redatto dall’Ente Idrico Campano è riportato:

Al comma 1 - Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne e/o delle superfici a copertura delle stesse e di volumi edilizi, nonché le acque di lavaggio delle dette superfici, necessitano di autorizzazione e/o parere dell’EIC secondo le procedure e modalità previste dal presente Regolamento per scarichi di “reflui industriali”.

Al comma 2 - In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regione Campania n.6/2013, le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti ad aree residenziali e/o alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a), b), c) dell’art. 3 del Regolamento Regione Campania n. 6/2013, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei residenti, clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici,



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura ma al parere preventivo del soggetto gestore della rete fognaria nella quale vengono immesse al fine di verificare la capacità idraulica e funzionale del sistema fognario, depurativo e/o del corpo idrico recettore a ricevere le suddette acque.

Sull'argomento, la Corte di Cassazione, Sez. Pen., n. 36701, del 30 agosto 2019, ha precisato che “le acque meteoriche da dilavamento costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti **non vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n.152/2006.**
